

REGOLAMENTO (CEE) N. 1307/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1992

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (**), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (**), stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 (**), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1992/1993, di 100 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel giugno 1992, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1992/1993, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1992; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui i cereali venissero ritirati dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento del Regno Unito indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1992.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1992.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1992. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (*).

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 3 giugno 1992, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte* per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 29 luglio 1992, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento del Regno Unito.

(*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(**) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

(*) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

(*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

(*) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(*) GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.